



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

UNTOC

Convenzione delle Nazioni Unite contro
la criminalità organizzata transnazionale

Project funded by European Commission Erasmus + Programme – Jean Monnet Action Project No. 101126599.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

**EU
GLOBACT**
TRANSNATIONAL CRIME AND EU LAW:
towards **Global Action against Cross-border Threats to**
common security, rule of law, and human rights



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

«The Convention is a new tool to address the scourge of crime as a global problem [...] If crime crosses borders, so must law enforcement. If the Rule of Law is undermined not only in one country, but in many, then those who defend it cannot limit themselves to purely national means»

Kofi Annan (2000)



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

SOMMARIO

1. Definizioni;
2. Il percorso per giungere all'UNTOC;
3. Analisi della Convenzione;
4. Protocolli aggiuntivi.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

I. DEFINIZIONI



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Il fenomeno

Per **crimine transnazionale** s'intende una forma di **criminalità strutturata** il cui raggio di azione **oltrepassa i confini nazionali** → ciò implica pertanto la cooperazione tra gruppi criminali di diversa etnia o nazionalità nella gestione e nell'allocazione di beni e servizi illeciti (traffico di droga, tabacco, armi, esseri umani, rifiuti tossici, ecc.).

Lo sviluppo del fenomeno può essere considerato come una **conseguenza della globalizzazione**, la quale mette in crisi la sovranità dello Stato nazionale e fa sì che i tradizionali strumenti giuridici risultino inadeguati nel fronteggiare un processo di tale dimensione.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Il primo utilizzo del **termine** “Crimine Transnazionale” risale al *Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* del **1975**: esso fu utilizzato per indicare **quei fenomeni criminali, i quali riguardassero più di uno stato.**

Durante il *Fourth United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems* del **1994**, il **termine** venne utilizzato nuovamente per **indicare questa volta l’opera transnazionale di contrasto al fenomeno e non la natura dei crimini.**



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Dottrina: le cause

In accordo la dottrina giuridica maggioritaria, vi sono **tre cause principali** che favoriscono la nascita dei crimini transnazionali:

- 1. Fattori strutturali:** la **globalizzazione** ha portato all'abbattimento delle barriere di circolazione dei flussi di persone, merci e capitali fra gli stati, determinando sia un aumento del benessere che delle attività illegali. La libera circolazione ha favorito **il traffico illegale di persone e il traffico di migranti clandestini**, l'integrazione dei mercati finanziari ha consentito alle organizzazioni criminali di utilizzare nuovi mezzi per "riciclare il denaro sporco" in attività legali mentre il progresso tecnologico ha **facilitato la pianificazione e la realizzazione dei crimini transnazionali**, portando alla **comparsa di nuove attività illegali** come le **frodi informatiche**.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

- 2. Cause storico-politiche: decolonizzazione e fine della guerra fredda** hanno sortito la nascita di **realità statali fragili**, incapaci di garantire lo stato di diritto e di contrastare efficacemente le organizzazioni criminali.
- 3. Cause economiche e sociali: la poco equilibrata e non equa allocazione delle ricchezze e delle risorse** nelle diverse entità statali hanno dato vita a realtà sociali con profonde disuguaglianze economiche intestine. Ciò ha garantito terreno fertile per la crescita delle organizzazioni criminali, le quali ostacolano lo sviluppo economico e quindi contribuiscono ad aumentare le disparità economiche stesse.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Dottrina: le categorie

La dottrina ha distinto la criminalità transnazionale in **tre categorie** differenti:

1. **attività criminali compiute dal crimine organizzato transnazionale;**
2. **criminalità transnazionale di tipo economico** (es. attività criminali delle imprese); e
3. **criminalità transnazionale di tipo politico** (es. organizzazioni terroristiche animate da finalità ideologiche).

Ciononostante, le diverse forme di criminalità transnazionale spesso sono riscontrabili in **forme ibride** → l'utilizzo delle categorizzazioni appare limitante.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

II. IL PERCORSO PER RAGGIUNGERE L'UNTOC



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Le conferenze ministeriali ONU

Fin dalla sua nascita nel 1945, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (**ONU**) ha assunto un ruolo di estrema importanza nello studio, prevenzione e soppressione dei reati transnazionali inizialmente **proponendo convenzioni specifiche** (di contrasto a fenomeni come traffico di stupefacenti e terrorismo) **successivamente dedicandosi alla creazione di nuovi strumenti giuridici per contrastare adeguatamente l'intero fenomeno criminale transnazionale.**

Dopo l'invito da parte della Commissione sulla prevenzione del crimine e giustizia penale, nel 1993 il **Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite** chiese al Segretario generale, **Boutros Boutros-Ghali**, di convocare una Conferenza mondiale ministeriale per **esaminare i rischi della criminalità organizzata transnazionale e valutare l'adeguatezza delle legislazioni nazionali.**



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

La **Conferenza mondiale ministeriale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale**, conosciuta anche come **Conferenza di Napoli** e svoltasi dal 21 al 23 novembre **1994**, vide la partecipazione di oltre 2000 rappresentanti e delegazioni provenienti da 142 Stati (oltre che da diverse organizzazioni internazionali).

Al termine della Conferenza, seguì l'approvazione di una dichiarazione politica e di un documento dal titolo **“Piano d'azione globale contro il crimine organizzato transnazionale”** → contenuti confluiti nella **Risoluzione n. 49/159** dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 23 dicembre 1994.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Nel documento gli stati vennero invitati a concentrare i propri sforzi verso **una maggiore criminalizzazione dei reati associativi**, un **rafforzamento della cooperazione internazionale**, la **realizzazione di una banca dati condivisa** e infine **l'adozione di una convenzione** contro il crimine organizzato.

La Conferenza di Napoli offrì le linee guida per la successiva Convenzione di Palermo ma non tutti gli Stati partecipanti ai lavori apparivano fiduciosi del processo azionato dall'ONU → i **risultati** della Conferenza furono messi in **dubbio**.

Gli Stati Uniti, ad esempio, manifestavano **scetticismo dovuto alla difficoltà di realizzare uno strumento giuridico comune** con Stati aventi ordinamenti e modalità di persecuzione penale totalmente incompatibili; altri, **ancora**, esprimevano dubbi al **rispetto della sovranità nazionale**, ovvero del **principio della *domestic jurisdiction***.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Al fine di **risolvere** tali **dubbi**, furono organizzate **ulteriori conferenze ministeriali** a Buenos Aires (1995), Dakar (1997) e Manila (1998); **ulteriore obiettivo** fu anche **trovare una posizione comune riguardo il riconoscimento di una definizione univoca di “criminalità organizzata”**.

Nel 1997 l'Assemblea generale istituì un **gruppo intergovernativo di esperti** che, nel febbraio 1998, si incontrò a Varsavia per elaborare la bozza di una possibile convenzione: le proposte presentate dal **Gruppo di Varsavia**, con il consenso di massima tra gli Stati aderenti, furono successivamente sottoposte all'attenzione della Commissione.

In questa **fase storica** diversi Stati posero l'attenzione su **problematiche** come il traffico dei **minori** (Argentina), traffico e trasporto illegale dei **migranti** (Austria) e fabbricazione/traffico illeciti di **armi da fuoco** (Canada e Giappone).



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

I lavori per la Convenzione di Palermo

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, su raccomandazione della Commissione, con la **Risoluzione 53/III del 9 dicembre 1998** decise di istituire un **comitato intergovernativo ad hoc a composizione aperta** con l'incarico di redigere la Convenzione.

Il Comitato lavorò alla stesura della bozza definitiva della Convenzione e dei Protocolli **tenendo conto delle linee guida enunciate durante le Conferenze di Napoli e dei risvolti delle altre Conferenze Ministeriali** → Il Comitato ebbe 11 sessioni di lavoro, svoltesi tra il 1999 e il 2000, presiedute dall'italiano Luigi Lauriola: egli venne affiancato da un *bureau* e da diversi rappresentanti delle diverse aree geografiche delle Nazioni Unite.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Ai lavori parteciparono delegazioni governative di **oltre 100 Stati membri delle Nazioni Unite** e **osservatori di altre organizzazioni del sistema ONU**. I lavori avvennero in **sessioni plenarie**, le quali deliberavano il testo normativo, insieme a **sessioni informali**, le quali preparavano le deliberazioni della sessione plenaria con l'interpretazione simultanea nelle **sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite** (arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo).

L'Assemblea Generale, con la **Risoluzione 53/11446**, affermò la volontà di preparare anche dei **protocolli addizionali**; mentre, con la **Risoluzione 54/126** fu fissato il completamento dei lavori **entro l'anno 2000**.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Durante i lavori fu stabilito che **la Convenzione avrebbe dovuto costituire uno strumento normativo autonomo**, al contrario dei **Protocolli addizionali**, che **sarebbero stati strumenti opzionali deputati a coprire aree specifiche non affrontate adeguatamente** dalla prima.

La **Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale** e i due **Protocolli, 1) contro la tratta di persone e 2) contro il traffico di migranti vennero** adottati dalla 55^a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel novembre del 2000 e **aperti alla firma a Palermo**, nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sul crimine organizzato svoltasi dal 12 al 15 dicembre 2000.

Il **Protocollo contro il traffico di armi, loro parti, componenti e munizioni** richiese invece una sessione aggiuntiva nel febbraio **2001**, per poi essere successivamente approvato dall'Assemblea Generale nel maggio del 2001 ed aperto alla firma presso la sede ONU il 2 luglio 2001.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

III. ANALISI DELLA CONVENZIONE



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Struttura, scopo e definizioni

La **Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale** (UNTOC) è entrata in vigore il 29 settembre 2003 e ad oggi è stata ratificata da 190 stati. Attualmente ratificata da 188 stati nel mondo, essa è composta da 41 articoli.

L'articolo I definisce lo **scopo** della Convenzione:

«Lo scopo della presente Convenzione è di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace».



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

La Convenzione ha dunque scopo di **incoraggiare gli Stati che non dispongono di strumenti contro la criminalità organizzata** ad adottare contromisure di carattere globale, **nonché** di fornire a tali Stati **una vera e propria guida** nell'approccio alle misure legislative di riferimento.

La Convenzione cerca inoltre di **eliminare le «zone-presidio»** di vero e proprio **affrancamento** per la **criminalità organizzata**, fornendo una maggiore standardizzazione e coordinamento delle misure legislative, amministrative e di applicazione nazionali relative alla criminalità organizzata transnazionale e di garantire uno sforzo globale più efficiente ed efficace per prevenirla e reprimerla.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

L'UNTOC, in particolare, stabilisce che il **crimine organizzato** che si cela dietro le più svariate forme e manifestazioni di criminalità dovrebbe essere **l'obiettivo ultimo** dei sistemi di giustizia penale → gli sforzi dovrebbero essere orientati allo **smantellamento** dei **gruppi criminali** e alla **protezione delle vittime e dei testimoni**.

In relazione alla criminalizzazione, la Convenzione si concentra **sul reato di partecipazione ad associazione criminale stabile** e sui fattori che favoriscono la criminalità organizzata, vale a dire riciclaggio di denaro, corruzione e intralcio alla giustizia.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Per tali motivi, l'UNTOC offre importanti **definizioni terminologiche** all'interno di sé (articolo 2):

- a) **Gruppo criminale organizzato:** un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti UNTOC, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;
- b) **Reato grave:** la condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata;
- c) **Gruppo strutturato:** un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;
- d) **Beni:** ogni tipo di averi, corporali o incorporali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di, o interessi in, tali averi;
- e) **Provento** del reato indica qualunque bene derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato;



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

- f) **Congelamento o sequestro:** l'interdizione temporanea del trasferimento, della conversione, cessione o movimento dei beni, o la custodia o il controllo temporanei dei beni conformemente ad un provvedimento emesso da un tribunale o altra autorità competente;
- g) **Confisca,** che include - laddove applicabile - l'ipotesi di espropriazione, indica la definitiva ablazione di beni a seguito di decisione del tribunale o di altra autorità competente;
- h) **Reato presupposto:** qualunque reato a seguito del quale è generato un profitto passibile di divenire l'oggetto di un reato di cui all'articolo 6 UNTOC;
- i) **Consegna sorvegliata:** la tecnica che consente il passaggio di carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso il o nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorità, al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella commissione dello stesso;
- j) **Organizzazione di integrazione economica regionale:** un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a cui gli Stati membri hanno trasferito delle competenze in relazione a questioni disciplinate dalla UNTOC e che sia stata stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire ad essa.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Ambito e applicazione

Invero, **fu difficile raggiungere un accordo** in merito alla transnazionalità del reato e al coinvolgimento del gruppo criminale organizzato poiché **alcuni paesi supportavano l'applicazione della Convenzione a prescindere** dalla natura transnazionale e dal coinvolgimento di una organizzazione criminale, mentre altri sostenevano **un'applicazione maggiormente limitata**.

Per tali motivi, venne **raggiunto un compromesso** secondo cui la **Convenzione avrebbe trovato applicazione solo nel momento in cui sarebbero sussistiti entrambi gli elementi della transnazionalità e del coinvolgimento di una organizzazione criminale** (con le dovute eccezioni in specifici settori d'applicazione, ad esempio, in materia di assistenza giudiziaria penale).



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

L'elemento della **transnazionalità** diviene esso stesso oggetto di un'importante **definizione tecnica**, ove viene data rilevanza **non solo** all'elemento **geografico** ma **anche** alla sua **matrice** (pianificazione, organizzazione, direzione o controllo), alla sua **esecuzione** (impiego di gruppo criminale attivo oltre il mero livello nazionale) e alla sua **efficacia sostanziale**.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Il frutto del citato compromesso è da identificarsi nella lettera dell'**articolo 3**:
«1. La presente Convenzione **si applica**, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione e all'esercizio dell'azione penale per:

a) I reati stabiliti ai sensi degli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione e

b) I reati gravi, come da art. 2 della presente Convenzione;

laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, un reato è di natura transnazionale se:

(a) è commesso in più di uno Stato;

(b) è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;

(c) è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

(d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato».



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Sovranità

Le problematiche attinenti la sovranità statale sono state dissipate nella formulazione del corrente **articolo 4**:

«1. Gli Stati Parte adempono agli obblighi di cui alla presente Convenzione coerentemente con i principi dell'eguaglianza sovrana, dell'integrità territoriale e del non intervento negli affari interni di altri stati.

2. Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel territorio di un altro Stato l'esercizio della giurisdizione e di funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità di quell'altro Stato dal suo diritto interno».



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

L'articolo 4(1) riflette **l'evidenza che le stesse Nazioni Unite si basano sul principio dell'uguaglianza sovrana** di tutti i suoi Stati Membri. Sulla base dei principi della Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione sui principi di diritto internazionale in materia di relazioni amichevoli e di cooperazione tra gli Stati in conformità con la Carta delle Nazioni Unite viene elaborato **il principio di non intervento in materie che sono essenzialmente di giurisdizione nazionale di qualsiasi Stato.**

Si **sottolinea** pertanto che nessuno Stato o gruppo di Stati ha il diritto di intervenire, direttamente o indirettamente, **per qualsiasi motivo**, negli affari interni o esterni di qualsiasi altro Stato, e vietando **l'uso di qualsiasi misura** per costringere un altro Stato al fine di per ottenerne la subordinazione nell'esercizio dei suoi diritti sovrani.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

L'articolo 4 (2), della Convenzione **principio di sovranità nazionale** Contiene **un'ulteriore espressione** del affermando che la Convenzione fa **divieto** a ciascuno Stato Parte di svolgere **funzioni** all'interno del territorio di **un altro Stato normalmente riservate** alle **autorità competenti** di quest'ultimo.

Nella pratica ciò implica che, nei casi in cui le **indagini e l'esecuzione** producano una situazione in cui gli agenti di uno Stato Parte siano tenuti a svolgere funzioni all'interno del **territorio di un altro Stato**, ciò dovrà avvenire con **l'approvazione** dell'altro Stato in modo da non violare il principio di integrità territoriale.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Gruppo criminale organizzato

Nell'UNTOC prevista **l'incriminazione del mero accordo** diretto a commettere un **reato grave collegato ad un gruppo criminale** organizzato (articolo 5).

Vengono inoltre indicate le **modalità di partecipazione** alle attività dell'organizzazione.

Tale partecipazione comprende **non solo il prestare la propria partecipazione alle attività criminali ma anche a qualsiasi altra attività con la consapevolezza** che la stessa contribuirà al raggiungimento degli scopi associativi criminali.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Questa formulazione normativa è frutto del tentativo di trovare un **incontro** sia tra l'approccio di **civil law** (primo approccio) che **common law** (secondo).

Tra l'altro, sul piano soggettivo viene richiesto che il soggetto abbia conoscenza (**consapevolezza**) dell'attività illecita del gruppo criminale (o delle relative finalità illecite) invece sotto il profilo oggettivo occorre che egli partecipi o direttamente all'attività criminale del gruppo o anche ad altre attività purché volte a raggiungere le finalità illecite del gruppo criminale.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Persone giuridiche

In accordo con l'**articolo 10 UNTOC**:

«1. Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione».

La responsabilità delle persone giuridiche coinvolge sia le figure delittuose che gli stati membri sono obbligati a introdurre sia tutti i reati gravi che vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato: la responsabilità delle persone giuridiche può essere **penale, civile o amministrativa**.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Viene ribadito, inoltre, come ciascuno Stato debba vigilare affinché le persone giuridiche responsabili dei determinati reati siano oggetto di **«sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive di natura penale o non penale, ivi comprese le sanzioni pecuniarie»**.

La materia delle sanzioni introduce importanti riflessioni sulle azioni cautelari reali, probatorie e di condanna che possono essere ammesse verso i beni.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Confisca e sequestro

L'UNTOC disciplina la materia del sequestro e della confisca dei proventi di reato delle **associazioni a delinquere transnazionali**.

Un'efficace azione di interdizione della criminalità organizzata prevede necessariamente il congelamento e la confisca dei proventi del crimine per minare l'auto sostentamento del fenomeno stesso.

In ordine alle misure di cooperazione giudiziaria, le disposizioni introdotte prevedono alcuni **obblighi per gli stati anche in assenza degli elementi della transnazionalità e del coinvolgimento di un'organizzazione criminale**.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Il sistema di cooperazione giudiziaria sostenuto dalla Convenzione e dai Protocolli addizionali ha lo scopo di **individuare i responsabili e garantire lo svolgimento di un processo nei loro confronti**, con l'obiettivo di infliggere una sanzione adeguata e recuperando, per quanto possibile, i proventi del crimine.

Questo sistema costituisce la **base “giuridica” minima dei rapporti di cooperazione**, soprattutto considerata l'assenza di accordi bilaterali in materia giudiziaria.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Giurisdizione

Nella Convenzione Viene esplicitato il *modus operandi* per quanto concerne le questioni giurisdizionali, **individuando un sistema di assistenza giudiziaria** il quale possa regolare i rapporti tra diverse giurisdizioni stabilendo che qualora uno o più Stati-parte stiano conducendo un'indagine, un'azione penale o un procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta delittuosa, le autorità di quegli stati debbano consultarsi al fine di **coordinare le loro azioni** e stipulare eventualmente, ai sensi dell'**articolo 19**, stipulare accordi per la costituzione di «*organi investigativi comuni*».



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Estradizione

L'estradizione viene ammessa per i «*reati gravi*» e per quei reati esplicitamente contemplati dalla Convenzione (**articolo 16**).

Essa **può essere negata** nel caso mancasse la condizione della doppia incriminazione e se l'istanza dello Stato richiedente riguardasse un cittadino dello Stato richiesto: in questo caso il Paese richiesto dovrebbe avviare l'azione giudiziaria nei confronti del proprio cittadino in applicazione del principio ***aut dedere aut iudicare***.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Mutua assistenza

Vengono chiarite le modalità in merito alla **cooperazione giudiziaria**: si sancisce l'attivazione dei meccanismi di cooperazione nel caso di «*mero sospetto*» della natura transnazionale del reato, comprese le ipotesi in cui le vittime, i testimoni, i proventi, gli strumenti o le prove relativi a tali reati si trovino nello Stato Parte richiesto e che nel reato sia coinvolto un gruppo criminale organizzato (**articolo 18**).

La formulazione normativa consente una **certa estensione del requisito della transnazionalità**. Gli Stati non possono rifiutare l'assistenza giudiziaria reciproca opponendo il segreto bancario o la natura fiscale del fatto.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Viene ammesso il **Trasferimento dei procedimenti penali**, rimettendo alla valutazione degli Stati l'opportunità di trasferire ad altro Stato i procedimenti relativi al perseguimento di reati compresi nella Convenzione in esame nei casi in cui *«tale trasferimento è ritenuto nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia»* (articolo 21).

Nonostante il riconoscimento dell'applicazione del principio del *ne bis in idem* sul piano internazionale, esso **tuttavia** appare **limitato** guardando alla precedente formulazione, rimettendo alla scelta **discrezionale** del singolo Stato la **concreta attuazione** del principio.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Tecniche investigative

All'articolo 20, viene disposto che ogni Stato adotti le «*misure necessarie a consentire l'appropriato impegno della consegna controllata (**controlled delivery**) ed eventualmente l'impiego di altre tecniche speciali di investigazione come le operazioni sotto copertura*».

Affinché le «*special investigative techniques*» possano svolgersi correttamente, diventa quindi necessario disporre di legislazioni interne il più possibile uniformi.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Disposizioni di attuazione

Gli stati vengono obbligati a adottare norme interne per sanzionare i reati legati al riciclaggio, corruzione e intralcio alla giustizia *«indipendentemente dal carattere transnazionale o dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato [...] tranne che nella misura in cui l'articolo 5 della presente Convenzione richiede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato»* (articolo 34).



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Le norme indicate dalla Convenzione, pertanto, sono destinate a essere applicate anche sul piano interno a condizione però che i **Parlamenti nazionali** intervengano sul piano legislativo. → l'attuazione può essere dunque effettuata attraverso **nuove leggi o modifiche di quelle esistenti**.

Gli Stati posseggono un margine di discrezionalità solo nell'inserire misure più restrittive rispetto a quelle sostenute nella Convenzione, le quali costituiscono una **soglia minima inderogabile**.

I reati nazionali che attuano i termini della Convenzione, siano essi basati su leggi preesistenti o di nuova costituzione, **corrisponderanno pertanto spesso a reati previsti dalla Convenzione** nel nome e nei termini utilizzati, **tuttavia ciò non è considerato essenziale**.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Gli Stati parti dovrebbero garantire che le leggi siano attuate in modo sostanziale in un modo che aderisca il più possibile ai termini della Convenzione. È **auspicabile** una **stretta conformità**, ad esempio per semplificare le procedure di estradizione, ma tale conformità **non** è espressamente richiesta **fintanto** che l'intera gamma dei comportamenti criminali contemplati dalla Convenzione risulti **correttamente criminalizzata**.

Ai sensi dell'articolo II (6), la **definizione dei reati è riservata al diritto interno** di uno Stato parte. Ne deriva che gli Stati possono benissimo avere reati di portata diversa, come due o più reati domestici che coprono un reato unico contemplato dalla Convenzione, soprattutto quando ciò è finalizzato a riflettere la legislazione e la giurisprudenza preesistenti.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Va sottolineato che, **mentre i reati UNTOC** devono avere riguardo della transnazionalità e dell'esistenza di gruppi criminali organizzati affinché la Convenzione e le sue disposizioni di cooperazione internazionale si applichino, nessuno di questi elementi costitutivi deve essere considerato requisito oggettivo del reato interno (articolo 34, (2)).

I **Lavori preparatori** all'UNTOC specificano che lo scopo di tale precisazione è quello di indicare inequivocabilmente che l'elemento transnazionale e il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato non sono da considerarsi elementi costitutivi a fini di criminalizzazione a livello nazionale, facilitando la persecuzione penale.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

IV. PROTOCOLLI ADDIZIONALI



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Cenni introduttivi

L'UNTOC appare come il **giusto compromesso tra diversi modelli nazionali**: attraverso essa si è giunti alla definizione di una base comune sul piano sostanziale e all'individuazione di strumenti di cooperazione giudiziaria/di polizia che costituiscono presupposto per un'efficace azione di contrasto della criminalità organizzata transnazionale.

Per assicurare tuttavia una **maggiore possibilità di cooperazione agli Stati che lo desiderino**, la Convenzione è **inoltre integrata da tre Protocolli** → per poter diventar parte di uno di essi, gli Stati devono necessariamente aver aderito alla Convenzione in primo luogo (articolo 37 UNTOC).



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Traffico di esseri umani

Il Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini è stato adottato con la risoluzione 55/25 dell'Assemblea Generale ed è in vigore dal 25 dicembre **2003**.

Composto da 20 articoli, si tratta del primo strumento globale giuridicamente vincolante con una **definizione concordata di tratta di persone**.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Il suo obiettivo è **facilitare** la **convergenza degli approcci nazionali** per quanto riguarda l'istituzione di reati nazionali che supportino un'efficiente cooperazione internazionale nelle **indagini** e nella **persecuzione** dei casi di **tratta di persone**.

Un **ulteriore obiettivo** del Protocollo è quello di **proteggere e assistere le vittime** della tratta di persone nel pieno rispetto dei loro diritti umani.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Traffico di migranti

Il **Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare e aria** è stato adottato con la risoluzione 55/25 dell'Assemblea Generale ed è entrato in vigore il 28 gennaio 2004. Composto da 25 articoli, esso affronta il problema crescente dei gruppi criminali invischiati, dati i notevoli profitti, nel traffico di migranti, spesso arrecando gravi rischi di carattere fisico e psicologico ai danni di quest'ultimi.

La **differenza principale tra la tratta di esseri umani ed il traffico di migranti** risiede nel fatto che mentre in quest'ultimo il **migrante** ha un ruolo attivo nel contattare l'organizzazione ed esiste dunque un accordo tra le parti, in caso **di tratta** si riscontra l'uso **di** mezzi violenti, coercitivi o quanto meno ingannevoli → nella tratta vi è assenza di volontà del soggetto passivo, che si qualifica pertanto come **vittima in modo predefinito**.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Tuttavia, abusi si possono profilare anche nell'ipotesi di traffico di migranti. Il Protocollo mira a prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché a promuovere la cooperazione tra gli stati e proteggere i diritti dei migranti oggetto del traffico (i quali sono soggetti a forme di sfruttamento nel corso del fenomeno che li vede coinvolti).

Tra i principali risultati del Protocollo si registra, per la prima volta in uno strumento internazionale globale, **una definizione concordata di traffico di migranti.**



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Armi da fuoco

Il Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni è stato adottato con la risoluzione 55/255 dell'Assemblea Generale del 31 maggio **2001** ed è entrato in vigore il 3 luglio 2005.

Composto da 21 articoli, **l'obiettivo** di esso è quello di promuovere, facilitare e rafforzare la cooperazione tra gli stati parte al fine di prevenire, combattere ed estirpare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Ratificando il Protocollo, gli Stati si **impegnano** ad **adottare una serie di misure di controllo del crimine** e ad attuare nel loro ordinamento giuridico interno **tre** categorie di disposizioni:

1. La prima riguarda l'istituzione di **reati relativi** alla fabbricazione e al traffico illegali di armi da fuoco sulla base dei requisiti e delle definizioni del Protocollo;
2. La seconda riguarda un sistema di **autorizzazioni o licenze governative** volte a garantire la **fabbricazione** e il **traffico** legittimi di armi da fuoco;
3. La terza riguarda la **marcatura** e la **tracciabilità** delle armi da fuoco.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Conferenza degli Stati parte

Ai sensi dell'**articolo 32 (1)** della Convenzione, è stata istituita una Conferenza delle Parti dell'UNTOC allo scopo di **migliorare** la **capacità** di queste nel contrastare la criminalità organizzata transnazionale, oltre che per **promuovere** (e **controllare**) **l'effettiva attuazione** della Convenzione.

La Conferenza ha tenuto **sessioni regolari** ogni due anni sin dalla sua prima riunione nel 2004, sebbene il suo lavoro prosegue durante tutto l'anno attraverso un suo **Ufficio ad hoc** e con il supporto di un **Segretariato**. Il Regolamento interno («**Rules of Procedures**») stabiliscono precise modalità di svolgimento dei lavori dell'organo..



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

L'articolo 32 (3) dell'UNTOC stabilisce che spetta alla Conferenza medesima **concordare i meccanismi** per raggiungere **specifici obiettivi** di cui al paragrafo I dello stesso articolo, tra cui:

- **facilitare** le attività degli Stati Parte per la **formazione e l'assistenza tecnica**, l'attuazione della Convenzione e la prevenzione, anche incoraggiando la mobilitazione di contributi volontari;
- **facilitare lo scambio di informazioni** tra gli Stati Parte sui modelli e le tendenze della criminalità organizzata transnazionale e sulle pratiche efficaci per combatterla;
- **cooperare** con le **organizzazioni internazionali** e regionali pertinenti e le organizzazioni non governative;
- **riesaminare periodicamente** l'attuazione della Convenzione;
- **formulare raccomandazioni** per migliorare la Convenzione e la sua attuazione.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

La Conferenza delle Parti **ha adottato nel 2020 due documenti proposti dall'Italia:**

1. il primo ha riguardo al **Meccanismo di revisione, dandone effettivo avvio,**
2. il secondo (il quale prende il nome di **Risoluzione Falcone**) **potenzia il contrasto alla dimensione economica della criminalità** offrendo strumenti sempre più avanzati di prevenzione e di repressione delle nuove forme di criminalità rinvigorendo ulteriormente la lotta al crimine transnazionale attuale.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Gruppi di lavoro

Al fine di concentrarsi su **aree specifiche** relative all'UNTOC e/o ai suoi Protocolli, la Conferenza ha stabilito in seno a sé **cinque gruppi di lavoro permanenti**, ovvero:

1. Gruppo di lavoro sulla tratta delle persone;
2. Gruppo di lavoro sul traffico di migranti;
3. Gruppo di lavoro sulle armi da fuoco;
4. Gruppo di lavoro sulla cooperazione internazionale;
5. Gruppo di lavoro degli esperti governativi sull'assistenza tecnica.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Meccanismo di revisione

La **Conferenza degli Stati Parte** ha istituito, nel corso della sua nona sessione svoltasi dal 15 al 19 ottobre 2018, un **Meccanismo di revisione** per l'attuazione dell'UNTOC e dei suoi Protocolli.

Il Meccanismo è un **processo di revisione tra pari** (*peer review*) che sostiene e controlla gli Stati parte della Convenzione e dei Protocolli nell'effettiva attuazione di questi strumenti, oltre ad aiutarli nell'identificare e comprovare le esigenze specifiche di assistenza tecnica e a promuovere la cooperazione internazionale.



IECLO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Nell'ambito della *peer review*, **due Stati Parte** sono tenuti ad esaminare un **altro Stato Parte per ciascuno strumento** (Convenzione/Protocolli) cui quest'ultimo sia vincolato.

Al fine di **individuare gli Stati revisori**, uno appartenente allo stesso gruppo regionale dello Stato in esame e uno di un diverso gruppo regionale, viene operato un sorteggio in una riunione congiunta dei Gruppi di lavoro.

Entro la fine di vere e proprie **sessioni di revisione**, ogni Stato Parte deve avere, da un lato, essere stato sottoposto ad una *review* e, dall'altro lato, e aver eseguito minimo 1 e massimo 3 revisioni verso altri Stati.